

PENSIONI

Ripetizione di somme non dovute

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Primo Presidente f.f. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sezione -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2895-2012 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, PATERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, GIANNICO GIUSEPPINA, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2340/2011 del TRIBUNALE di BOLOGNA;

uditi gli avvocati VISCONTI per delega dell'avvocato Giovanni Camillo Simonetti, Antonella PATERI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Tra il maggio e il giugno del 2010, l'INPS ha provveduto a rideterminare le pensioni di R.B. e degli altri litisconsorti in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti delle FF.SS., stabilendone una decorrenza (agosto 2001) posteriore rispetto a quella inizialmente riconosciuta (dicembre 1998) - in conseguenza dell'accertata prosecuzione del loro rapporto di lavoro dall'una all'altra data per effetto di una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro - e procedendo a trattenere mensilmente le somme ritenute pertanto percepite indebitamente nel periodo dicembre 1998- luglio 2001.

2 - Con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Bologna, quale giudice di lavoro, i pensionati, riservato a separato giudizio la contestazione in ordine alla legittimità di tale riliquidazione, hanno sostenuto che, nell'erogare loro taluni ratei mensili di pensione, l'INPS non avrebbe neppure adempiuto all'obbligo di corrispondere l'importo da esso stesso rideterminato, previa detrazione di un quinto a titolo di recupero del preteso indebito, riducendo la somma erogata molto al di sotto di tale ammontare e in alcuni casi addirittura azzerandola.

Hanno pertanto chiesto e ottenuto dal giudice adito l'ingiunzione all'ente di pagare loro un importo corrispondente alla differenza tra quanto rideterminato dall'INPS, dedotta la misura massima di un quinto per il preteso indebito e quanto effettivamente erogato dal medesimo ente.

L'Inps ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e sostenendo l'infondatezza delle domande originarie.

Nei relativi giudizi, gli originari ricorrenti, costituitisi, hanno contrastato le difese dell'opponente.

Riuniti dal giudice i vari procedimenti, R.B. e gli altri litisconsorti hanno quindi proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, notificato all'INPS in data 13-16 gennaio 2012, dal quale l'ente si difende con rituale controricorso.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

3 - Va premesso che le pensioni in godimento dei ricorrenti sono a carico del Fondo speciale per il personale della Ferrovie dello Stato s.p.a., istituito presso l'INPS, ai sensi della *L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 13* e del successivo decreto interministeriale del 15 giugno 2000. A norma dell'art. 43, comma 3 della legge citata "gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale... restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del *D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c., primo periodo del T.U.*".

A ciò consegue che le controversie riguardanti le pensioni dei dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale, ai sensi del *R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62*, giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che, a norma delle disposizioni di legge da ultimo citate, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. S.U. 16 gennaio 2003 n. 573 31 gennaio 2008 n. 2298).

Assicurando continuità a tale orientamento, deve ribadire che anche la controversia giudiziaria promossa dagli originari ricorrenti, nascendo dalla loro richiesta di adempimento della prestazione pensionistica dovuta dall'INPS, sia pure come da quest'ultimo rideterminata, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non assume infine rilievo, sul piano della giurisdizione, l'accento, nel ricorso per regolamento di giurisdizione, al fatto che negli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi pronunciati dal Tribunale di Bologna, l'INPS non avrebbe negato di avere effettuato trattenute abnormi e anzi avrebbe ammesso di non aver esattamente adempiuto all'obbligazione pensionistica.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti (cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass. S.U. 14 gennaio 2005 n. 60, 18 dicembre 2007 n. 26621 o, più recentemente, S.U. 22 maggio 2012 n. 8083 e 6 dicembre 2012 n. 21914), il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.

Il regolamento delle spese è effettuato sulla base della regola della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo, con i parametri di cui al recente *D.M. n. 140 del 2013*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; condanna i ricorrenti a rimborsare all'INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013